

DECISIONE (UE) 2023/375 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2023

relativa alla concessione di una franchigia dai dazi all'importazione e di un'esenzione dall'IVA per le merci importate in Lituania nel 2021 e 2022 per far fronte alla crisi migratoria

[notificata con il numero C(2023) 1032]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2021 si è registrato un aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato. Questa situazione, causata dal mancato rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso che ha strumentalizzato i migranti, ha avuto ripercussioni molto pesanti sulla confinante Lituania, creando forti pressioni e difficoltà eccezionali per quanto riguarda la gestione delle frontiere e l'accoglienza e l'alloggio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi. A inizio agosto 2021 il numero di persone che aveva attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo irregolare era superiore di 55 volte il numero registrato in tutto il 2020. L'aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato ha indotto la Lituania a dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale il 2 luglio 2021.
- (2) Il 15 luglio 2021 la Lituania ha fatto richiesta di assistenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per gestire la situazione di emergenza. 19 Stati membri e un paese terzo che partecipa al meccanismo di protezione civile dell'Unione hanno risposto alla richiesta di aiuto della Lituania. L'assistenza offerta è consistita nella fornitura di impianti di riscaldamento e di climatizzatori, letti da campo, generatori elettrici, case container (a scopo abitativo e sanitario), tende e rivestimenti di pavimento appropriati, kit per l'illuminazione, tavole, sedie, coperte, cuscini, sacchi a pelo, materassi, armadietti, tende per magazzinaggio, razioni alimentari e altre forme di aiuto in natura.
- (3) Il 13 ottobre 2021 la Lituania ha presentato una richiesta, modificata il 15 aprile 2022 e il 6 giugno 2022, finalizzata alla concessione di una franchigia dai dazi all'importazione e un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate in Lituania e destinate alla distribuzione o alla messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale.

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽³⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

